

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno e Cavareno)

ORIGINALE

DECRETO N. 14/2026
del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di aprile alle ore 13.30 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.

il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 19 del 27.12.2024 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante eventuali reimputazioni agli esercizi futuri.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi dell'Unione, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, riaccertando gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria e stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;

- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto di quanto riferito da parte dei Responsabili dei Servizi, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che non risulta necessario reimputare alcun movimento in quanto tutte le spese sono risultate esigibili al 31.12.2025;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pervenuto il 28.04.2026 prot. n. 204.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Commissario Liquidatore.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto il regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto dell'Unione.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento;

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente;

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2026-2028, Nota integrativa e suoi allegati";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026 - 2028. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e contestuale nomina";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Vista la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 11 febbraio 2011;

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

D E C R E T A

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2025, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2025, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunti:
2. RESIDUI ATTIVI. – elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2025 per complessivi € 2.010.607,19
3. RESIDUI PASSIVI elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2025 per complessivi € 1.882.501,21
4. ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI parzialmente o totalmente in quanto insussistenti € 1.181,26
5. ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI parzialmente o totalmente in quanto insussistenti € 38.039,85
6. ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI al 31 dicembre 2025 per € 11.316,09
7. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2025;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter provvedere all'approvazione del rendiconto 2025 entro i termini di legge;
9. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

10. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
- Opposizione, da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.